



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale



Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero

e

l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) – codice fiscale 92000450582 – d'ora in avanti denominato Invalsi,

per l'affidamento del servizio relativo ad un progetto di analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 2014-2020, incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020 – Asse III – “Capacità istituzionale e amministrativa” - obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”.

Per il Ministero interviene la dott.ssa Alessandra Augusto, dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV – Autorità di Gestione – giusta delega del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 38 del 19 marzo 2021; per l'Invalsi il Presidente Prof.ssa Annamaria Ajello.

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”

viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 - 3433

email dqefid.ufficio4@istruzione.it §§§§ pec dqefid@postacert.istruzione.it

Considerato che

- il Ministero, Autorità di gestione del PON “Per la scuola”, deve ottemperare agli obblighi per la gestione dei Fondi SIE 2014-2020, introdotti sia dai Regolamenti europei (UE) n. 1303 del 2013 e n. 1304 del 2013, sia – in sede di programmazione nazionale – dal Quadro Strategico Nazionale (QSC) per la politica di coesione 2014-2020;
- nel Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – CCI: 2014IT05M20P001 decisione (C (2014) 9952) del 17 dicembre 2014 – sono stati previsti tra gli obiettivi specifici quelli di migliorare le competenze chiave degli allievi e di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, quali priorità strategiche per assicurare la qualità del sistema di istruzione;
- il sopracitato programma operativo, nell’ambito dell’Asse III, “Capacità istituzionale e amministrativa” – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”, prevede anche interventi finalizzati al potenziamento del sistema nazionale di valutazione, al rafforzamento del suo sistema informativo e delle relative banche dati, nonché allo sviluppo di metodi e strumenti per valutare i processi di *policy* condotti con i fondi strutturali e orientarli al miglioramento continuo;
- l’Autorità di gestione, in ottemperanza all’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1303/2013, ha il compito di attivare processi di valutazione delle politiche di intervento poste in essere con il Programma e di misurarne gli effetti ottenuti, verificando il conseguimento dei risultati attesi e gli impatti sulle politiche per l’istruzione, e, a tale scopo, è chiamata a redigere uno specifico Piano di Valutazione;
- il Piano di Valutazione del PON “Per la scuola” 2014-2020, approvato in sede di Comitato di sorveglianza in data 28 maggio 2015, e successivamente modificato con procedura scritta, di cui alle note prot. n. 3881 del 9 marzo 2020 e prot. n. 4273 del 23 marzo 2020, prevede la pianificazione delle valutazioni necessarie a verificare l’efficacia e l’efficienza della strategia di intervento del programma sia nel suo complesso che in relazione ai singoli obiettivi specifici, ivi inclusi quelli riferiti al miglioramento delle competenze chiave e al contrasto della dispersione scolastica;
- è necessario dare seguito al sopracitato Piano di Valutazione, e successive modifiche e integrazioni, e alla lista di valutazioni tematiche ivi programmate, alcune delle quali specificatamente focalizzate su aree e oggetti correlati alle principali priorità del programma operativo, quali la ricaduta degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e gli effetti delle azioni poste in essere per il miglioramento dei livelli di apprendimento e delle competenze degli studenti;
- vi è l’esigenza, nell’attuale fase di conclusione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020, di concentrare la valutazione sull’analisi dei principali risultati conseguiti con gli interventi realizzati con i fondi strutturali europei, in particolare nell’area tematica delle competenze chiave con un focus specifico sulla valutazione degli apprendimenti nelle discipline di base, per acquisire elementi conoscitivi e predittivi anche sul fenomeno della dispersione scolastica, utili ad individuare fattori di rischio e intervenire preventivamente su possibili cause di abbandono, anche nella prospettiva della futura programmazione;
- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l’articolo 2, comma 4-*undevicies*, individua l’Invalsi quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, all'articolo 5, comma 5, lettera v, prevede che il Ministero dell'istruzione, in raccordo con le competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca, effettui la vigilanza sull'Invalsi;
- lo Statuto dell'Invalsi è stato adottato con delibera del consiglio di amministrazione 25 giugno 2015, e successivamente modificato e definitivamente approvato con delibera del consiglio di amministrazione 29 settembre 2017, n. 26
- in particolare, l'articolo 1 dello Statuto individua l'Invalsi quale Ente Pubblico di ricerca, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L'Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ("SNV"), disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale;
- ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, l'Invalsi *"attraverso le proprie attività di studio e ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale"*;
- ai sensi dell'articolo 5 del citato Statuto, agli specifici compiti curati dall'Invalsi sulla base delle previsioni di leggi o regolamenti o previsti sulla base delle direttive del Ministro, possono aggiungersi quelli definiti sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, purché connessi agli ambiti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 5. L'Istituto può, inoltre, ricevere affidamenti diretti da parte del Ministero, sia su fondi statali che su fondi europei;
- ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, l'Invalsi opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale della ricerca (PNR), dal Piano triennale delle attività (PTA) e dalle direttive del Ministro dell'istruzione e i PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti a valutazione e approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, , con propria direttiva, provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'Invalsi deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;
- il citato Statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede anche alla costituzione del Collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione;
- la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 28 settembre 2017 reca le linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 3 luglio 2019, n. 633, ha stabilito l'iscrizione nel predetto elenco del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affidamenti all'Istituto

nazionale di documentazione, innovazione e ricerca (Indire) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi);

- le Linee Guida per gli enti *in house* per la programmazione 2014-2020 e contenenti il quadro completo delle regole che sovrintendono all'attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 in conformità ai Regolamenti europei e alle circolari emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne il FSE, costituiscono parte integrante della presente convenzione;
- lo svolgimento di specifiche analisi e ricerche valutative sulle tematiche riguardanti i livelli di apprendimento e l'abbandono scolastico precoce rientra nell'ambito di competenza dell'Invalsi, che nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020, ha realizzato un'iniziativa finalizzata alla misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti per cui l'Istituto dispone di banche dati, strumenti e metodologie specifici, messi a punto e affinati anche nell'esercizio del proprio mandato istituzionale per la costruzione del Sistema Nazionale di Valutazione del Ministero dell'istruzione;
- è necessario avviare un'analisi delle politiche finanziate dal PON Scuola 2014-2020 che consenta di valutare sia i processi messi in atto per l'attuazione degli interventi, sia gli effetti prodotti negli ambiti di fabbisogno identificati in fase di programmazione, con particolare riferimento alle azioni poste in essere a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito degli Obiettivi Specifici relativi al miglioramento delle competenze e alla riduzione della dispersione scolastica;
- vi è l'esigenza, altresì, di orientare l'autovalutazione delle politiche e delle azioni poste in essere, focalizzando le analisi valutative sui processi attuativi e acquisendo elementi *evidence based* sugli effetti delle azioni realizzate, compresa l'identificazione degli ambiti di successo conseguiti, anche ai fini della definizione delle migliori opzioni per la futura programmazione 2021-2027;
- in ragione dell'esperienza e delle competenze maturate nella precedente programmazione e in un'ottica di economicità e ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto;
- con nota prot. n. 3845 del 9 marzo 2020, il Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia e la scuola digitale, ha richiesto all'Invalsi di presentare una proposta progettuale per la realizzazione, a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 – Asse III – obiettivo specifico 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione", di un'analisi controfattuale volta a misurare e valutare gli effetti degli interventi del Programma messi in atto per il miglioramento delle competenze degli studenti e la riduzione del tasso di abbandono scolastico;
- con nota prot. n. 4730 del 29 settembre 2020, registrata in pari data al n. 28772 del protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, l'Invalsi ha fatto pervenire la propria proposta tecnico-economica per la realizzazione del progetto "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica", successivamente integrata con comunicazione prot. n. 5313 del 10 novembre 2020, registrata in pari data al n. 32508 del protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, per un importo complessivo pari a Euro 1.934.359,40 (unmilionenovecentotrentaquattromilatrecentocinquantanove/40) e con una durata pluriennale fino al 31 ottobre 2023;
- in relazione all'importo e alla durata del servizio, nonché alla natura dello stesso, si è ritenuta necessaria una valutazione sulla congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata dall'Invalsi;

- con decreto del Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia e la scuola digitale, 25 novembre 2020, n. 507, è stata costituita una commissione per la valutazione della congruità tecnico-economica della proposta progettuale presentata dall'Invalsi;
- all'esito della verifica, la suddetta commissione, riunitasi nella seduta del 18 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità tecnico-economica del progetto "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica";
- con nota prot. n. 367 del 13 gennaio 2021, il Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia e la scuola digitale, all'esito della valutazione, da parte della commissione appositamente nominata, della congruità tecnico-economica della proposta progettuale presentata, ha comunicato ad Invalsi l'approvazione della stessa;
- nel corso di attuazione del servizio in oggetto, l'Invalsi si impegna ad apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa in materia e/o in relazione a nuove istanze dell'Amministrazione;
- è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo, conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per gli enti *in house*;
- in considerazione delle esigenze finora esplicitate e tenuto conto della proposta progettuale dell'Invalsi, è necessario prevedere la flessibilità sia nella ripartizione dei costi, sia nei tempi di attuazione del sopraccitato progetto, per i quali si procederà a stato di avanzamento e non per annualità, in base alle esigenze del sistema;
- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 19 marzo 2021 n. 38, è stato affidato all'Invalsi il servizio relativo alla realizzazione di un progetto di analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la scuola" 2014-2020, incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica a valere sul Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020 – Asse III – "Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente" - obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione";
- con il citato decreto direttoriale, alla dott.ssa Alessandra Augusto, dirigente dell'Ufficio IV e autorità di gestione del PON 2014-2020 "Per la Scuola", è stato demandato lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla definizione della procedura di affidamento per il servizio suddetto, compresa la sottoscrizione con Invalsi di apposita Convenzione per la realizzazione del servizio e il relativo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'Invalsi, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(*Oggetto*)

1. Il Ministero affida all'Invalsi il servizio relativo al progetto "Analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica", a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 – Asse III – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione", per una durata di 32 mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione e comunque fino al 31 ottobre 2023.
2. Il suddetto servizio è finanziato dalle risorse dell'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione" del PON "Per la scuola" 2014-2020 (2014IT05M2OP001).
3. Le attività oggetto del servizio sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'Invalsi con nota prot. n. 4730 del 29 settembre 2020, registrata in pari data al n. 28772 del protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, successivamente integrata con comunicazione prot. n. 5313 del 10 novembre 2020, registrata in pari data al n. 32508 del protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, allegata alla presente convenzione (Allegato A), per il seguente importo:

Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE-FESR (2014IT05M2OP001) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"	
Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa"	
Obiettivo Specifico 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione"	
Progetto	Costi
"Analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica"	<i>Euro 1.934.359,40</i>

Articolo 3

(Adempimenti necessari)

1. In ottemperanza ai Regolamenti europei, il servizio deve essere classificato con un codice di riferimento che nella realizzazione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente richiamato. Il servizio è, inoltre, dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), nonché di un Codice Nazionale di riferimento, che deve essere riportato su tutta la relativa documentazione, cartacea ed informatica.

Articolo 4

(Impegni dell'Invalsi)

1. L'Invalsi si impegna a garantire l'attuazione del servizio relativo al progetto "Analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica", a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 – Asse III – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione", come definito nella proposta tecnica ed economica, che costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato A).
2. L'Invalsi si impegna, altresì, ad elaborare un piano delle attività, redatto con cadenza annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di gestione.

3. Il progetto deve essere completato entro il 31 ottobre 2023 a partire dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione, fatte salve le scadenze relative ai prodotti di ricerca intermedi previsti nella proposta progettuale.

Articolo 5

(Pianificazione delle attività)

1. In considerazione del periodo di attuazione del servizio, l'Invalsi si impegna a predisporre annualmente una pianificazione puntuale delle attività e un relativo piano finanziario periodico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di gestione attraverso una specifica verifica.
2. Il piano delle attività relativo all'annualità 2021 verrà predisposto successivamente alla comunicazione di efficacia della presente convenzione. In tale occasione saranno riviste le scadenze relative agli *output* previsti per la prima annualità di progetto in sede di offerta.
3. La pianificazione delle attività deve essere formulata individuando livelli di servizio e relativi *output*, attenendosi a quanto definito nel *format* di Piano di progetto previsto dalle Linee Guida per gli enti *in house* per la programmazione 2014 -2020.
4. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione annuale che individua livelli di servizio e relativi *output*, è applicata una penale pari al 2% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascun mese di ritardo. Lo slittamento massimo consentito è di due mesi per il termine fissato dalla pianificazione, salvo nel caso in cui tale ritardo sia dovuto al Ministero. La penale non è applicata in caso di proroga concessa dall'Autorità di gestione.

Articolo 6

(Responsabilità)

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Invalsi e dai danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 7

(Importo e pagamenti)

1. L'importo per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 1 è di euro 1.934.359,40 (unmilionenovecentotrentaquattromilatrecentocinquantanove/40). Tale importo è posto a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione".
2. Conformemente a quanto definito nelle Linee Guida per gli enti *in house*, detta somma è erogata con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto – pari al 10% dell'importo totale – condizionato alla registrazione del Piano Generale sul sistema informativo "gestione degli interventi", alla contestuale registrazione del Piano di progetto riferito alla prima annualità e all'invio formale all'Autorità di gestione della "Dichiarazione di Avvio" a firma del responsabile del progetto;
 - b) i successivi acconti/rimborsi¹ sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo "gestione finanziaria", nonché alla presentazione di una Relazione periodica annuale delle attività che dia conto dello stato di avanzamento del progetto.

¹ A garanzia della possibilità di decurtare gli eventuali importi irregolari rilevati a seguito dei controlli di I livello, è corrisposto, per ciascun intervento, un ammontare di acconti di importo non superiore al 90% dell'importo rendicontato al fine di poter recuperare gli eventuali importi dichiarati inammissibili sottraendoli direttamente dal saldo finale.

L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'Autorità di gestione;

- c) a conclusione del progetto deve essere inoltrata la relativa "Dichiarazione di conclusione" che rende disponibile nel sistema di "gestione finanziaria" il modello di rendicontazione – modello REND – con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del Progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, deve essere accompagnata dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo "gestione finanziaria" e dalla Relazione finale delle attività.

L'erogazione del saldo è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'Autorità di gestione attraverso verifiche amministrativo-contabili *in loco*.

3. Il pagamento dell'acconto e del saldo è comunque effettuato in coerenza con le rimesse comunitarie e nazionali.
4. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.
5. La rendicontazione di tutti i costi diretti si basa su costi reali. Per quanto attiene ai costi indiretti, in considerazione dell'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi, l'Autorità di gestione – ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – concede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario del 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

Articolo 8

(Durata)

1. Il servizio ha una durata di 32 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione e comunque fino al 31 ottobre 2023.

Articolo 9

(Variazioni finanziarie)

1. L'Invalsi si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di euro 1.934.359,40 (unmilionenovecentotrentaquattromilatrecentocinquantanove/40), completamente remunerativa del servizio e dichiara di non avere nulla altro da esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'Invalsi registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Coerentemente, nel caso in cui il rendiconto finale presentato dall'Invalsi registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo del servizio oggetto della presente convenzione.
3. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso, devono essere motivate e formalmente comunicate al Ministero, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'Autorità di gestione nelle Linee Guida per gli enti *in house*.
4. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono, invece, soggette all'approvazione preliminare del Ministero sulla base di motivata richiesta.

Articolo 10

(Normativa di riferimento)

1. L'Invalsi si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
 - Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
 - Regolamento (UE) n. 2016/679;
 - Linee Guida per gli enti *in house*, emanate dal Ministero dell'istruzione per la programmazione 2014-2020;
 - Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, emanate con nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020;
2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo Nazionale.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure *software* e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Invalsi o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile e a titolo gratuito a favore del Ministero. Invalsi si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri o elenchi pubblici.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte dell'Invalsi di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Autorità di gestione, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'Invalsi si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, dati, documenti o altro tipo di materiale provenienti dal Ministero o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio o di cui sia comunque venuto a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, obbligandosi altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Ministero ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Ministero giudichi più opportuni. Tutte le notizie e i dati relativi alla struttura e all'attività del Ministero, di cui il personale di Invalsi sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio, non dovranno comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte di Invalsi e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento del servizio. Tali obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione.
6. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi, l'Invalsi deve mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Autorità di gestione, la quale potrà, comunque, richiedere adeguamenti dello stesso in relazione ad eventuali profili necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
7. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di gestione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

Articolo 11

(Trattamento dati)

1. Il Ministero e Invalsi si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della presente convenzione potrà comportare il trattamento, da parte di Invalsi, di dati personali dei quali il Ministero è titolare.
2. Ai fini di cui sopra, Invalsi si obbliga a:
 - a) osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - b) osservare e rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - c) adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - d) introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre;
 - e) rispettare la normativa e le procedure interne adottate dal Ministero in materia di protezione dei dati personali, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
3. Relativamente ai trattamenti di dati personali necessari o comunque funzionali all'esecuzione della presente convenzione, il Ministero, mediante la sottoscrizione del "Contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (Allegato B), designa Invalsi quale "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento ai dati personali per i quali il Ministero è titolare.
4. Con la sottoscrizione del suddetto atto di designazione allegato alla presente convenzione, Invalsi dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal citato Regolamento europeo, dall'atto di designazione stesso, dalla presente convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
5. Invalsi, in caso di mancato o inesatto adempimento rispetto ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, dovrà manlevare il Ministero da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, subita dal Ministero, anche con riferimento all'attività prestata dai soggetti eventualmente autorizzati al trattamento, e/o ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti Autorità amministrative e giudiziali.
6. Invalsi si obbliga altresì ad effettuare i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica nel rispetto delle previsioni dettate: (i) dall'allegato A.3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»; (ii) dall'allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica».

Articolo 12

(Ulteriori impegni)

1. L'Invalsi si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:

- le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni europee e nazionali in materia di fondi strutturali;
- la documentazione deve essere conservata agli atti dell'Istituto, per eventuali controlli comunitari, almeno fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo del Programma, secondo quanto previsto dai Regolamenti europei;
- l'attuazione del progetto e la relativa produzione di materiale devono riguardare tutte le Regioni del territorio nazionale;
- per le attività richieste devono essere garantite le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali (si fa riferimento in merito alle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, emanate con nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020);
- deve essere assicurata la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PON "Per la scuola";
- deve farsi carico dell'inserimento del progetto nel Sistema informativo secondo le modalità previste per la gestione informatizzata del PON "Per la scuola" e stabilite dall'Autorità di gestione;
- in merito ai servizi richiesti, deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei (si rimanda, in merito, alla normativa nazionale vigente in materia);
- in riferimento al ricorso all'esterno per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori previsti nell'offerta tecnica, è tenuto ad applicare le norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, seguendo procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento;
- nella gestione degli interventi si deve attenere, per quanto compatibile, a quanto disposto dall'Autorità di gestione del PON 2014-2020 nelle Linee Guida per gli enti *in house*, emanate per la programmazione 2014-2020;
- deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli di I e II livello, nonché delle azioni di valutazione interna ed esterna.

Articolo 13
(*Revoche*)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'Invalsi non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.
2. In tale ipotesi, sono comunque riconosciute all'Invalsi le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 14
(*Eventuali controversie*)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione della convenzione e alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa è devoluta al giudice amministrativo.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15
(Registrazione)

1. Il presente atto è registrato, in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 30, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letta, approvata e sottoscritta.

Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione*

*Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

Autorità di gestione

dott.ssa Alessandra Augusto

INVALSI

*Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione*

Presidente

Prof.ssa Annamaria Ajello